



CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO

ROTTAMAZIONE QUINQUES

Con la Legge n. 199/2025 è stata introdotta la **Rottamazione-quinques** che riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Le agevolazioni derivanti dalla *Rottamazione quinques* prevedono:

- Pagamento (anche in forma rateale) delle somme dovute a titolo di capitale, spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- Annullamento di sanzioni, interessi di mora, aggio e interessi affidati all'agente della riscossione

DEBITI AMMESSI ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUES

Rientrano nell'ambito della *Rottamazione quinques* ruoli (cartelle esattoriali) derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Risultano **esclusi** ad esempio:

- IMU dovuta non connessa alla dichiarazione annuale;
- Bolli auto
- debiti verso INAIL;
- tributi che non sono collegati alle dichiarazioni periodiche (ad es. registro, successioni, ecc.);
- imposte dovute in base ad avvisi di accertamento;



- tributi locali IMU, TARI e TASI (salvo decisione autonoma del Comune);
- contributi dovuti a casse professionali;
- somme dovute in base agli avvisi bonari;

TERMINI

La procedura per l'adesione *Rottamazione quinquies* è stata resa disponibile a partire dal 20.01.2026. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica.

Il termine ultimo per la presentazione è il 30 aprile 2026

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla *Rottamazione quinquies* anche coloro che:

- hanno già aderito a una precedente rottamazione ma sono decaduti (purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della *Rottamazione quinquies*).
- hanno rateizzato una cartella esattoriale purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della *Rottamazione quinquies*)

La norma, invece, esclude dalla nuova *Rottamazione quinquies* coloro che sono in regola con la Rottamazione-quater.

PAGAMENTI

E' possibile scegliere se pagare:

- in un'unica **soluzione**, entro il **31 luglio 2026**
- in un numero massimo di **54 rate** bimestrali di pari importo (in 9 anni).

DECADENZA

La Legge prevede la **decadenza della *Rottamazione quinquies*** in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:

- della prima e unica rata;
- di due rate, anche non consecutive,



- dell'ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di decadenza della *Rottamazione quinquies*, la legge prevede che:

- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602/1973.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Fiumicino, 22.01.2026

Studio Caponi S.r.l.